



N. 36 registro deliberazione

COMUNE DI CUNEO

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale SEDUTA DEL 26 Aprile 2016

OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – ALIQUOTE ANNO 2016 –
CONFERMA DELLE ALIQUOTE DELIBERATE PER L'ANNO 2015 -

L'anno Duemilasedici addì Ventisei del mese di Aprile alle ore 17:00 nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di avvisi notificati a norma di legge si è riunito, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale composto dai Signori:

BORGNA FEDERICO	FORNASERI CARLO
CERUTTI GIOVANNI	GANDOLFO SERGIO
ARNAUDO ENRICO	GARELLI PIERLUIGI MARIA
ARNEODO GIANCARLO	GARELLI SERENA
BASSO LUCIANA	GENOVESE VITO DONATO ANTONIO
BONETTO MARIA MARGHERITA	GOLLE' GIOVANNI
BONGIOVANNI VALTER	ISOARDI MANUELE
BRIGNONE CARLO	LAURIA GIUSEPPE (ass. giustificato)
CASALINO FEDERICO	LERDA GUIDO
CERATTO ROBERTO (assente)	NOTO CARMELO
CLERICO CRISTINA	PASCHIERO LUCA
CRAVERO RICCARDO	PELLEGRINO LUCA
DEMICHELIS GIANFRANCO	PELLEGRINO VINCENZO
DI VICO MARIO	PITTARI ANTONINO ROCCO
ENRICI SILVANO	TASSONE GIUSEPPE
FALCO SILVIO	VERNETTI MARCO
FIERRO ANIELLO (assente)	

Sono presenti gli Assessori Signori:

SERALE LUCA, ARAGNO MARIA GABRIELLA, DALMASSO DAVIDE, FANTINO VALTER, GIORDANO FRANCA, OLIVERO PAOLA, SPEDALE ALESSANDRO.

Assiste il Segretario Generale PAROLA CORRADO.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio Dr. CERUTTI GIOVANNI dispone per la trattazione dell'argomento in oggetto indicato iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, commi da 639 a 704 e 731, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 – come modificato dall'art. 1, comma 679, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dall'art. 1 commi da 10 a 28, 53 e 54 della legge 28 dicembre, n. 208 – che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI);

Visti in particolare i commi:

- 675. che prevede che la base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- 676. che stabilisce che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- 677. che disciplina che il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011;

Visto l'art. 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che al comma 14 lettera b) dispone modifiche ed integrazioni dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ed in particolare al comma 669 prevede l'esenzione dell'abitazione principale indicando che: *“Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9”*;

Visto l'art. 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che al comma 14 lettera c) dispone modifiche ed integrazioni dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ed in particolare al comma 678 che fissa, per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI all'1 per mille e stabilisce che per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1

per cento, ma comuni possono modificare l'aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento;

Visto l'art. 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che al comma 26 dispone che al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare l'art. 42 che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in merito all'istituzione e all'ordinamento dei tributi;

Visto il comma 169 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 1° marzo 2016, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2016 è stato differito al 30 aprile 2016;

Visto il “Regolamento per l'applicazione dell'imposta Unica Comunale (IUC)” ed in particolare il Titolo II dello stesso inerente il Tributo per i Servizi Indivisibili approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 14/04/2014 e s.m.i.;

Vista la propria deliberazione n. 29 del 27 aprile 2015 con la quale venivano deliberate le aliquote TASI per l'anno 2015;

Considerati i vincoli normativi sopra esposti le aliquote per l'anno 2016 vengono confermate nelle misure deliberate per l'anno 2015 ed in particolare:

- A - Aliquota **2,5 per mille** per le unità immobiliari costruite e destinate dall'impresa costruttrice alla vendita;
- B - Aliquota **1,0 per mille** per le unità immobiliari censite in categoria D/10 e fabbricati censiti in categoria catastale C2, C6 e C7 con requisiti di ruralità;
- C - Azzeramento dell'aliquota su tutte le altre fattispecie imponibili.

Visto l'art. 1 comma 683 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che prevede che il Consiglio Comunale annualmente delibera le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682”;

Considerato però che, alla luce di quanto disposto dal sopra richiamato art. 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 comma 14 lettera b), con decorrenza 1° gennaio 2016 l'abitazione

principale diviene esente fini TASI e che inoltre, avendo il Consiglio Comunale deliberato per l'anno 2015 l'azzeramento dell'aliquota tranne che per i cosiddetti immobili merce e per i fabbricati con i requisiti di ruralità e tale scelta non può essere attualmente modificata, il gettito previsto per l'anno 2016 sarà ridotto in modo sostanziale assestandosi a presunti € 120.000;

Ritenuto che l'esiguo importo previsto potrà essere interamente destinato a parziale copertura dei costi dei servizi indivisibili individuabili nella "Missione: Trasporti e diritto alla mobilità" al "Programma: Viabilità e infrastrutture stradali;

Visto l'art. 42 del Testo Unico 18 agosto 2000 n. 267;

Dato atto che l'oggetto della presente deliberazione è stato esaminato dalla I^a Commissione Consiliare Permanente nella riunione del 18 aprile 2016;

Dato atto che per il combinato disposto dell'art. 52 comma 2 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'art. 13 commi 13-bis e 15 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 "A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'*articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997*, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione" e che a decorrere dall'anno d'imposta 2013, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Dirigente del Settore Ragioneria e Tributi Dott. Carlo Tirelli, espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Preso atto dell'ampia discussione svoltasi sull'argomento quale riportata in calce al presente provvedimento;

Presenti in aula	n. 30
Non partecipano alla votazione	n. 3 Fornaseri Carlo, Demichelis Gianfranco e Noto Carmelo
Presenti all'apertura della votazione (espressa con voto elettronico)	n. 27
Astenuto	n. 1 Isoardi Manuele (MOVIMENTO 5 STELLE)
Votanti	n. 26
Voti favorevoli	n. 26
Voti contrari	n. 0

DELIBERA

- 1) di confermare per l'anno 2016 le aliquote del Tributo per i Servizi Indivisibili deliberate per l'anno 2015 così riassumibili:
 - A - Aliquota **2,5 per mille** per le unità immobiliari costruite e destinate dall'impresa costruttrice alla vendita;
 - B - Aliquota **1,0 per mille** per le unità immobiliari censite in categoria D/10 e fabbricati censiti in categoria catastale C2, C6 e C7 con requisiti di ruralità;
 - C - Azzeramento dell'aliquota su tutte le altre fattispecie imponibili;
- 2) di dare atto che l'importo del gettito previsto pari ad € 120.000 sarà interamente destinato a parziale copertura dei costi dei servizi indivisibili individuabili nella "Missione: Trasporti e diritto alla mobilità" al "Programma: Viabilità e infrastrutture stradali;
- 3) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze – entro il termine di 30 giorni dalla data di esecutività inviando per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;
- 4) di dare atto che il Responsabile dell'esecuzione del presente provvedimento è individuato nel Funzionario Responsabile dell'Ufficio Tributi Dott.ssa Nadia Giletta.

Il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 21,10.

.....O M I S S I S

Verbale fatto e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to Dr. Giovanni Cerutti

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dr. Corrado Parola